

confsal

CESI Confederazione
Europea
dei Sindacati
Indipendenti

FESICA-CONFSAL FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO
COMMERCIO - TURISMO - METALMECCANICI - CARTAI - EDILI - TESSILI - SERVIZI - CHIMICI - GRAFICI - ALIMENTARISTI - VIGILANZA PRIVATA - AZIENDE PRIVATIZZATE

Segreteria Generale
Piazza di villa Carpegna 58
00165 Roma
Tel. 06 39739808 - 0639726432
segreteria@fesica.it
www.fesica.it

PRT.131/BM
ROMA 17/08/15

AI SREGRETARI REGIONALI
FESICA CONFSAL

AI SEGRETARI PORVINCIALI
FESICA CONFSAL

Il Giudice del Lavoro ,dott.ssa Alessandra Santulli , con decreto del 07/08/2015 ha rigettato , dando ragione alla SNA alla FESICA CONFSAL e alla CONFSAL FISALS , il ricorso presentato dalla FISAC CGIL per accertare l'antisindacalità della Mollica srl per aver adottato il CCNL SNA/FESICA CONFSAL /CONFSAL FISALS e per ordinare alla società di adottare il CCNL stipulato da Cgil Cisl Uil .

Il Giudice , non ricorrendo comportamento sindacale ha rigettato in toto quanto richiesto dalla CGIL.
Si allega decreto n. 26612/2015 del 07/08/2015.
Cordiali saluti

FESICA CONFSAL
IL SEGRETARIO GENERALE
BRUNO MARIANI
Bruno Mariani

Alex Avv. Riccardo FVSO
FAX 06/64672010

Decreto di rigetto n. cronol. 23612/2015 del 07/08/2015
RG n. 13775/2015

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 luglio 2015; letti gli atti ed esaminati i documenti;

OSSERVA

la FISAC -CGIL - Provincia di Napoli e la FNA, hanno convenuto in giudizio la Mollica srl chiedendo che: a) fosse accertata l'antisindacalità del comportamento della convenuta società consistente nell'applicare uno pseudo contratto collettivo sottoscritto da sindacati non rappresentativi del settore; b) fosse conseguentemente ordinato alla società di applicare il CCNL stipulato dalle Associazioni maggiormente e comparativamente più rappresentative del settore ultimamente rinnovato al 20.11.2014, in particolare per quanto concerne la determinazione dell'equa retribuzione ex art. 36 Cost., nonché con riferimento a quella imponibile ai fini contributivi e fiscali nonché per la fruizione delle agevolazioni e dei benefici normativamente previsti; c) fosse riconosciuto, altresì, il diritto dei esse istanti a costituire proprie rappresentanze aziendali e ad esercitare i relativi diritti sindacali; d) fosse ordinato alla società convenuta di pubblicare a sua cura e spese il decreto ex art. 28 entro trenta giorni dalla comunicazione su due quotidiani a diffusione nazionale per il tempo ritenuto, vittoria di spese diritti e onorari

la convenuta società, ha resistito contro deducendo e confutando estesamente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese;

le doglianze del sindacato concernono l'applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti della Mollica srl di un contratto stipulato dalla FISAC (CISL) del CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera (d'ora in avanti CCNL Agenzie) avvenuto, da ultimo, il 20.11.2014;

nel settore assicurativo è stato applicato da sempre il CCNL Agenzie stipulato dalle Associazioni datoriali (SNA, ANAPA, UNAPASS) da un lato e dalle OO.SS (FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FNA e UILCA);



Decreto di rigetto n. oronol. 203512/2015 del 07/08/2015
RG n. 13775/2015

-tuttavia, dal 2011, SNA (Sindacato Nazionale Agenti), dopo aver partecipato al negoziato per l'intesa di rinnovo del 4.2.2011 non l'ha ratificata, continuando ad applicare di fatto il CCNL 2005/2008;

-il contratto SNA è stato stipulato con FESICA/FISALS nel 2014;

-dal marzo 2015 la convenuta azienda ha applicato il contratto SNA come evincibile dalle buste paga in atti;

-i profili di antisindacalità evidenziati dalle OO.SS. ricorrenti concernono: a) la stipula del CCNL, applicato da controparte con sigle sindacali non dotate di quel grado di rappresentatività tale da garantire una soglia minima di retribuzione; b) la lesività del medesimo CCNL di diritti sindacali sia nella dimensione individuale che in quella collettiva-associativa c) il pregiudizio nascente dalla stipula che pregiudica la libertà e attività sindacale con emarginazione dei sindacati storici;

-Il contratto SNA è stato stipulato con FESICA/FISALS;

-il grado di rappresentatività, stando alla prevalente giurisprudenza si misura da una serie di indici:

- Numero complessivo di imprese associate;
- Numero complessivo dei lavoratori occupati;
- Diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio ed ambiti territoriali);
- Numero dei contratti collettivi nazionali stipulati e vigenti;

-ora, la stipula di un CCNL con una sigla sindacale non annoverabile tra quelle comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria appartiene ad un fenomeno in espansione che, allineando verso il basso il trattamento economico dei lavoratori, costituisce un consistente fattore di distorsione della concorrenza;

è stato coniato al riguardo, in particolare con riferimento al settore delle cooperative il termine di c.d. "contratti collettivi pirata" (questo il termine utilizzato dall'accordo 31 maggio 2007, *Tavolo di concertazione. Proposte comuni di Agci, Confcooperative, Legacoop, Cgil, Cisl, Uil in materia di cooperative "spurie", appalti edumping contrattuale*), strumento di vero e proprio dumping sociale lesivo dei trattamenti dei lavoratori e non rispettoso dell'art. 36 Cost;

di ciò ha preso atto esplicitamente il legislatore che, prop:in per



Decreto di rigetto n. cronol. 26612/2015 del 07/08/2015
RG n. 13775/2015

arginare tale grave fenomeno, nel settore delle cooperative, ha introdotto una forma di salario minimo, stabilendo (art. 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), che la retribuzione minima spettante al lavoratore socio di cooperativa non può essere inferiore a quella emergente non da un qualsiasi Ccnl, ancorché depositato al Cnel, ma da quello del settore merceologico interessato, stipulato da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria» (così Trib. Torino n. 4237/2011, cit.);

parte datoriale l'attribuzione di un Ccnl, mediante uno strumento teleologicamente determinato ma "strutturalmente aperto" che non può condurre ad una estensione autoritativa, vietata dall'art. 39 cost., della contrattazione collettiva nel rapporto sostanziale di lavoro stipulato dai datori che non aderiscono alle OO.SS. e che restano liberi, nei limiti di cui all'art. 36 Cost., di non attenersi ai minimi contrattuali (Cass. 7 marzo 2002 n. 3311);

peraltro, nel corso della discussione orale, la difesa di parte attrice ha precisato che Confsal Fesica/Fisals non sono "sindacati di comodo" ma sono stati utilizzati strumentalmente come tali;

così concepita la richiesta di tutela, la stipula dello "pseudo contratto", ha rilevanza nell'ambito di tutela individuale del lavoratore, che può rivendicare un trattamento economico adeguato nei confronti del proprio datore di lavoro invocando il precetto di cui all'art. 36 Cost.;

mentre non si potrebbe sostenere che soltanto le sigle sindacali con maggiore rappresentatività possono legittimamente stipulare contratti collettivi e definire trattamenti retributivi, dacché l'art. 39 Cost. garantisce la piena libertà sindacale, del pari "è ovvio che ciò non può avvenire in contrasto con il diritto del singolo, intangibile da qualunque organizzazione sindacale, di percepire la giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost." (Trib. Torino 14 ottobre 2010, cit. Cfr., nella giustizia amministrativa, C. Stato 28 maggio 2012, n. 521, in & Boll. ADAP", 2012, n. 21).

nella specie, invece, è lamentata un condotta antisindacale, che si condensa essenzialmente nel deterioro trattamento economico e previdenziale dei dipendenti della Mollica srl, mentre genericamente è



Decreto di rigetto n. cronol. 26612/2015 del 07/08/2015
RG n. 13775/2015

dedotta la lesione di diritti sindacali, vuoi del singolo vuoi della sigla:

lo stesso legale rappresentante della ricorrente (sig. Efficie) ha riferito che la sigla " ha cominciato ad aver difficoltà con i propri iscritti sin dal 2009 nei rapporti con SNA tanto che richiedevano quale fosse il contratto da applicare .." e poi " le difficoltà con gli iscritti sono cominciate nel dicembre 2014 "

lo stesso Efficie ha poi narrato di un fatto, mai allegato né comprovato, ossia del timore di perdere iscritti e perciò, il crollo della rappresentatività;

in altri termini, è cercata la via giudiziaria per ottenere risultati che, o appartengono al rapporto contrattuale tra lavoratore e parte datoriale, ovvero appartengono al piano intersindacale, quello delle trattative, dei rapporti di forza tra le parti, dopo il fallimento e la esclusione dalle trattative;

ciò è dimostrato dalla stessa normativa invocata e dalla Circolare Ministeriale del 24-3.2015 (doc. 3 prod. ric.) richiamata da parte ricorrente che agisce, così come la normativa delle cooperative prima citata, sul distinto piano retributivo previdenziale e delle agevolazioni fiscali e non invece su quello della libertà sindacale (nel rispetto del principio di libertà sindacale);

dalla vicenda ricostruita nel processo, ma anche dalla prospettazione di parte ricorrente, sembra evidente che la procedura di repressione della condotta antisindacale tragga spunto ed origine da uno scontro tra le organizzazioni sindacali che non può trovare risposta in questa sede;

invero, l'interesse sindacale che viene tutelato dall'art.28 è quello della "dimensione strumentale" del diritto della sigla, che consiste nella facoltà dell'organizzazione sindacale di agire liberamente ma non anche, come qui si vorrebbe, nella "dimensione del risultato finale" cui può condurre l'esercizio del diritto;

l'utilizzazione del procedimento speciale qui azionato mira, inammissibilmente, per un verso, a soddisfare un interesse finale dei singoli e non invece ad ottenere la rimozione di un ostacolo all'esercizio della propria azione e, per altro verso, in modo nemmeno troppo velato, a risolvere la conflittualità tra sigle;



Decreto di rigetto n. cronol. 26612/2015 del 07/08/2015
RG n. 13775/2015

La Cassazione (sent. del 14.2.2004, n. 2857) ha invero escluso che l'art.28 possa essere utilizzato nelle ipotesi in cui si versi in una *"confittualità non voluta e originata dal datore di lavoro, ma scaturita da altra forma di confittualità, come quella sorta - in ragione di una divaricazione delle politiche del lavoro e delle correlate rivendicazioni - fra le stesse organizzazioni sindacali, a causa della quale si rivendichi l'adempimento di comportamenti non imposti né in alcun modo autorizzati da alcuna norma o principio giuridico"*.

Non ricorrendo comportamento antisindacale la domanda va respinta;
le spese si compensano per la novità della questione e l'ambiguo
comportamento della società convenuta

P.Q.M.

- rigetta il ricorso
- compensa le spese

Si comunichi.

Napoli li 7 agosto 2015

Il Giudice

dott.ssa Alessandra Santulli

